



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
Provincia di Bologna

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**ORDINANZA N. 65**  
**Del 29/12/2021**

OGGETTO:

**EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 – MISURE PER IL CONTRASTO  
ED IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO.**

IL SINDACO

VERONESI GIAMPIERO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



**Il Sindaco**

Via Grimandi, 1  
40011 Anzola dell'Emilia (BO)  
tel. 051 6502111  
fax. 051 731598  
www.comune.anzoladellemilia.bo.it  
comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it  
cod. amm. AOO: ANZOLAEM

---

**IL SINDACO**

Visti

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e del 22 luglio 2021 del 14 e 23 dicembre 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato al 31 marzo 2022;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"
  - Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
  - Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento delle diffusione dell'epidemia da COVID-19";
  - Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";
  - Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;



- Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna in tema di Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze legate all'emergenza sanitaria;

Considerato che:

- con il protrarsi della situazione epidemiologica a livello nazionale ed internazionale è necessario contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19;
- lo svolgimento delle ordinarie attività sociali è stato subordinato al rigoroso rispetto:
  - dell'obbligo di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto,
  - del divieto di assembramento,
  - della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro,
  - dell'igiene frequente delle mani;
  - del possesso della Certificazione Verde Covid 19 salvo quanto disposto al comma 3 art.1 D.L. n. 127 del 21-09-2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 22 ottobre 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Ricognizione misure adottate per la sicurezza sui luoghi di lavoro e linee di indirizzo e criteri generali per l'individuazione delle ulteriori misure concernenti la salute di prevenzione e contrasto del contagio da COVID-19 sul luogo di lavoro";

Al fine di tutelare la salute pubblica;

Visti:

l'art. 50 D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;

il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;

il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;

il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020;

il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021;

il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021;

il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021;

il Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021;

## **ORDINA**

di prorogare sino al 31 marzo 2022 l'apertura degli uffici comunali solo al mattino, confermando la chiusura del giovedì pomeriggio e il ricevimento del pubblico SOLO su appuntamento;



## **AUTORIZZA**

- la concessione in uso a terzi delle sale e dei locali di cui al “Regolamento per la concessione in uso temporaneo di sale di proprietà del Comune di Anzola dell’Emilia” per le sole attività realizzate in forma statica, a condizione che i partecipanti alle attività siano in possesso della certificazione verde Covid19 e che vengano osservate tutte le vigenti misure di sicurezza;
- la celebrazione dei matrimoni presso la sala consiliare a condizione che tutti i presenti siano in possesso della certificazione verde Covid 19 e che vengano osservate tutte le vigenti misure di sicurezza, tra cui la capienza massima di 50 persone

## **AVVISA**

Che il presente provvedimento abbia efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;  
Che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;.

## **DISPONE**

che la presente Ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio e pubblicata all’Albo Pretorio online ;  
che la presente Ordinanza sia comunicata :  
al Prefetto  
alla locale Stazione dei Carabinieri  
alla Polizia Locale Intercomunale di Anzola dell’Emilia e Sala Bolognese

Il presente provvedimento decorre dalla data odierna e fino al 31 marzo 2022, fatta salva la necessità di adottare nuovi e/o ulteriori provvedimenti per adeguarli alle normative nazionali e regionali e/o all'evoluzione della situazione epidemiologica.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

Il Sindaco  
(Avv. Giampiero Veronesi)



Documento sottoscritto con firma digitale in base all’art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005